

Legge sull'energia (LEne)

Avamprogetto del 28 settembre 2012

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 64, 74–76, 89 e 91 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

decreta:

Capitolo 1: Scopo, obiettivi e principi

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente.

² Essa ha lo scopo di:

- a. garantire una preparazione e una distribuzione dell'energia economiche e compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente;
- b. promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
- c. favorire il passaggio a un maggiore impiego delle energie rinnovabili, in particolare per mezzo di un incremento considerevole dell'impiego delle energie rinnovabili indigene.

Art. 2 Obiettivi di incremento di produzione per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili

¹ Per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, va perseguito un incremento di produzione che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 11 940 GWh nel 2035 e di almeno 24 220 GWh nel 2050.

² Per la forza idrica va perseguito uno sviluppo che consenta di raggiungere una generazione indigena di elettricità media annua di almeno 37 400 GWh nel 2035 e di almeno 38 600 GWh nel 2050. Nel caso delle centrali di pompaggio, questi obiettivi comprendono soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali.

³ Il Consiglio federale può definire ulteriori obiettivi intermedi per l'insieme delle energie rinnovabili o per singole tecnologie.

Art. 3 Obiettivo di incremento di produzione per l'elettricità generata da impianti di cogenerazione forza-calore

Per gli impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente a combustibili fossili (impianti di cogenerazione) con una potenza termica compresa tra 0,35 e 20 MW va perseguito un incremento di produzione che consenta di raggiungere nel 2025 una potenza elettrica installata di almeno 1000 MW.

Art. 4 Obiettivi in materia di consumo

¹ Per il consumo annuo medio pro capite di energia va perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al:

- a. 35 per cento entro il 2035;
- b. 50 per cento entro il 2050.

² Per il consumo annuo di elettricità, dal 2020 va perseguita una stabilizzazione.

³ Il Consiglio federale può definire ulteriori obiettivi intermedi globali o per singoli settori.

Art. 5 Collaborazione con i Cantoni, l'economia e altre organizzazioni

¹ La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia. In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni interessate, il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per raggiungere gli obiettivi di politica energetica.

² La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche.

Art. 6 Principi

¹ Le autorità, le aziende di distribuzione, i fabbricanti di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consumatori osservano i seguenti principi:

- a. ogni energia deve essere impiegata nel modo più parsimonioso e razionale possibile;
- b. il consumo di energia globale deve essere coperto con una quota sostanziale e costantemente in crescita di energie rinnovabili;
- c. i costi dell'approvvigionamento energetico devono essere addebitati, nella misura del possibile, ai consumatori che li causano.

² Il settore energetico adotta provvedimenti volti a promuovere il consumo parsimonioso e razionale dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e rinnovabili.

³ Prima di costruire o trasformare una centrale termica a combustibili fossili va verificato se questo sia necessario o se il fabbisogno non possa essere coperto con energie rinnovabili. Il calore residuo di siffatte centrali va utilizzato in modo opportuno. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 23 dicembre 2011² sul CO₂.

² RS ... (FF 2012 109)

⁴ I provvedimenti ordinati devono essere fattibili sotto il profilo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente.

Capitolo 2: Approvvigionamento energetico

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 7 Nozione di approvvigionamento energetico e competenze

¹ L'approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, l'immagazzinamento, la preparazione, il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di vettori energetici ed energia fino alla loro consegna al consumatore finale, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito.

² L'approvvigionamento energetico è compito del settore energetico. La Confederazione e i Cantoni istituiscono le condizioni quadro necessarie affinché le imprese del ramo energetico possano assumere questo compito in modo ottimale nell'interesse generale.

Art. 8 Linee direttrici per l'approvvigionamento energetico

¹ Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone un'offerta di energia sufficiente e differenziata nonché sistemi di distribuzione tecnicamente sicuri ed efficaci.

² Un approvvigionamento energetico economico si basa sulle forze di mercato, sulla trasparenza dei costi, sulla capacità concorrenziale internazionale e su una politica energetica coordinata a livello internazionale.

³ Approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente significa utilizzare le risorse naturali in modo parsimonioso, impiegare energie rinnovabili ed evitare effetti nocivi o molesti per l'uomo e l'ambiente.

Art. 9 Messa in pericolo dell'approvvigionamento elettrico

¹ Se si prospetta che l'approvvigionamento della Svizzera in elettricità non è sufficientemente assicurato a lungo termine, la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente, nel quadro delle loro competenze, le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione. Al riguardo collaborano con le imprese del ramo energetico e assicurano che:

- a. i processi e le operazioni necessari siano eseguiti rapidamente;
- b. a proposito di costruzioni, impianti, pianificazioni, finanziamenti e altre loro attività, vengano privilegiate le tecnologie di generazione improntate all'economicità e alla neutralità dell'impatto climatico, nonché adatte all'ubicazione corrispondente.

² La Confederazione si adopera per una collaborazione sufficiente con l'estero.

Art. 10 Caratterizzazione dell'elettricità e garanzie di origine

¹ Ai fini della trasparenza e dell'informazione dei consumatori finali, il tipo di produzione e la provenienza dell'elettricità devono essere caratterizzati; la provenienza deve essere attestata tramite garanzia di origine.

² Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di caratterizzazione e di attestazione della provenienza e disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine.

³ Le garanzie di origine dell'elettricità per cui è versata una remunerazione conformemente al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità o una remunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni non possono essere negoziate né trasferite.

Sezione 2:
Pianificazione del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili**Art. 11** Pianificazione comune dello sviluppo delle energie rinnovabili

¹ Attraverso una pianificazione comune i Cantoni definiscono, per tutta la Svizzera, le regioni e le sezioni di corsi d'acqua adeguate per l'impiego delle energie rinnovabili. Possono indicare anche regioni e sezioni di corsi d'acqua che devono essere tenute libere. La pianificazione prevede fra l'altro annotazioni su carte a piccola scala.

² La pianificazione deve consentire, in un'ottica globale a livello nazionale e tenuto conto degli obiettivi di sviluppo, di sfruttare in modo appropriato i potenziali esistenti. Gli interessi contrapposti, in particolare le esigenze in materia di protezione, vanno tenuti in considerazione.

³ I Cantoni si concertano e coinvolgono le cerchie interessate. Procedono in particolare alla pianificazione relativa alla forza idrica e alla forza eolica.

Art. 12 Piano del potenziale di sviluppo e compiti della Confederazione

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) collabora ai lavori di pianificazione dei Cantoni assumendo un ruolo di coordinamento. Riunisce i risultati in un piano del potenziale di sviluppo a livello nazionale.

² Se tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge non si è giunti ad alcun risultato che tenga conto in modo sufficiente degli obiettivi di sviluppo, il DATEC assume la pianificazione.

³ Il Consiglio federale approva il piano del potenziale di sviluppo e ne tiene conto nel quadro della procedura di approvazione dei piani direttori. La Confederazione ne tiene conto nell'adempimento dei suoi compiti d'incidenza territoriale.

Art. 13 Pianificazione del territorio nei Cantoni

¹ I Cantoni provvedono affinché le regioni e le sezioni di corsi d'acqua adeguate per l'impiego di energie rinnovabili siano definite nel piano direttore, in particolare per quanto concerne la forza idrica e la forza eolica. Dette regioni e sezioni di corsi d'acqua sono definite sulla base del piano del potenziale di sviluppo, non appena questo è disponibile.

² Le regioni e le sezioni di corsi d'acqua adeguate per l'impiego di energie rinnovabili vanno definite in piani di utilizzazione.

³ I Cantoni provvedono con mezzi adeguati affinché le regioni e le sezioni di corsi d'acqua adeguate per l'impiego di energie rinnovabili siano definite il più rapidamente possibile.

Art. 14 Interesse nazionale nel caso dell'impiego di energie rinnovabili

¹ L'impiego di energie rinnovabili e il loro sviluppo costituiscono un interesse nazionale.

² I nuovi impianti o i nuovi gruppi di impianti per l'impiego di energie rinnovabili costituiscono a partire da una determinata grandezza e importanza un interesse nazionale equivalente o maggiore secondo l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1°luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). In questi casi si può prendere in considerazione una deroga al principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario conformemente all'articolo 5 LPN.

³ Lo stesso vale per le centrali di pompaggio nuove a partire da una determinata grandezza e importanza.

⁴ Il Consiglio federale fissa per ogni tecnologia, se del caso, la necessaria grandezza e importanza degli impianti nonché la necessaria grandezza e importanza delle centrali di pompaggio. A tal fine tiene conto di criteri quali la potenza e la produzione nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e orientandosi al mercato.

Art. 15 Interesse nazionale nel caso di impianti di piccole dimensioni

¹ Il Consiglio federale può riconoscere eccezionalmente a un nuovo impianto, a un nuovo gruppo di impianti o a una nuova centrale di pompaggio che non raggiunge la necessaria grandezza e importanza un interesse equivalente o maggiore secondo l'articolo 6 capoverso 2 LPN se:

- a. il progetto fornisce un contributo fondamentale agli obiettivi di sviluppo o appare particolarmente opportuno; e
- b. il Cantone di ubicazione presenta una corrispondente richiesta.

² Nel valutare la richiesta, il DATEC considera se conformemente al piano del potenziale di sviluppo vi sono ubicazioni alternative, quante ve ne sono e quali.

³ RS 451

³ Per gli impianti che non raggiungono la necessaria grandezza e importanza e ai quali il Consiglio federale non ha riconosciuto un interesse equivalente o maggiore secondo l'articolo 6 capoverso 2 LPN va tenuto conto del fatto che essi forniscono nell'insieme un contributo importante agli obiettivi di sviluppo.

Art. 16 Procedura di autorizzazione e termine per le perizie

¹ Per la costruzione di impianti atti all'impiego di energie rinnovabili i Cantoni prevedono procedure di autorizzazione il più celeri possibile.

² Le commissioni e i servizi di cui all'articolo 25 LPN⁴ inoltrano le loro perizie all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione entro tre mesi dalla sua richiesta.

³ Per altri pareri e autorizzazioni per i quali è competente la Confederazione, il Consiglio federale può designare un'unità amministrativa incaricata di coordinare detti pareri e procedure di autorizzazione.

Capitolo 3: Immissione di energia di rete e sistemi di remunerazione

Sezione 1: Obbligo generale di ritiro e di remunerazione

Art. 17

¹ I gestori di rete sono tenuti, nel loro comprensorio, a ritirare e a remunerare tutta l'energia di rete offerta, eccettuata l'elettricità proveniente da centrali idroelettriche con una potenza superiore a 10 MW. Sempre che le disposizioni che seguono non prevedano altrimenti, l'obbligo di ritiro e di remunerazione si applica soltanto se:

- a. l'energia è offerta in una forma appropriata per la rete;
- b. per quanto concerne la produzione di elettricità generata a partire da energie fossili, l'elettricità è prodotta periodicamente;
- c. eventuali esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo fissate dal Consiglio federale sono rispettate.

² I gestori di impianti, compresi quelli che partecipano a un sistema di remunerazione, possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. L'energia non immessa nella rete non può essere trattata e computata come immessa.

³ Sempre che le disposizioni che seguono non prevedano altrimenti, la remunerazione è stabilita in funzione dei costi che comporterebbe l'acquisto di energia equivalente sul mercato.

⁴ RS 451

Sezione 2:
Rimunerazione per l'immissione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità)

Art. 18 Partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

¹ Al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:

- a. forza idrica fino a 10 MW;
- b. energia solare a partire da 10 kW;
- c. energia eolica;
- d. geotermia;
- e. energia da biomassa.

² Sono considerati nuovi gli impianti che hanno un'ubicazione appropriata e sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2006 e, per quanto concerne la forza idrica, anche quelli ampliati o rinnovati in maniera considerevole dopo questa data.

³ Sono esclusi dalla partecipazione al modello di remunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:

- a. impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
- b. forni per l'incenerimento di fanghi e impianti di depurazione delle acque reflue (impianti a gas di depurazione);
- c. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:

- a. la procedura d'iscrizione e di accesso;
- b. la durata della remunerazione;
- c. le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
- d. l'estinzione anticipata della remunerazione;
- e. l'abbandono temporaneo del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 19 Immissione parziale di elettricità

Il Consiglio federale può prevedere, oltre a un eventuale consumo proprio (art. 17 cpv. 2), la possibilità di immettere soltanto una parte dell'elettricità attraverso il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (splitting), in particolare nel

caso di impianti di grandi dimensioni e se viene immessa una parte considerevole della produzione. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 20 Contingenti di tecnologia fotovoltaica

¹ I mezzi impiegati ogni anno per i gestori di impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità vanno limitati.

² L'Ufficio federale dell'energia (UFE) stabilisce la limitazione. A tal fine si fonda su un valore indicativo di 600 GWh per il 2020 e tiene conto dell'evoluzione dei costi.

³ Il Consiglio federale fissa ulteriori valori indicativi di cui tener conto al momento di stabilire le limitazioni per il 2035 e il 2050.

Art. 21 Tasso di remunerazione

¹ Il tasso di remunerazione si basa sui costi di produzione di impianti di riferimento determinante al momento della messa in esercizio di un impianto. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest'ultima deve essere economica a lungo termine.

² Il tasso di remunerazione rimane di norma lo stesso per tutta la durata della remunerazione.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni di concretizzazione concernenti in particolare:

- a. i tassi di remunerazione per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di potenza;
- b. tassi di remunerazione più bassi per le centrali idroelettriche che sono ampliate o rinnovate in misura considerevole;
- c. una verifica periodica dei tassi di remunerazione, tenuto conto tra l'altro dei rispettivi costi del capitale;
- d. l'adeguamento dei tassi di remunerazione;
- e. un adeguamento eccezionale dei tassi di remunerazione per impianti che già partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, se l'impianto di riferimento realizza guadagni o perdite eccessivi.

⁴ Per gli impianti per i quali un'attribuzione a un impianto di riferimento non è opportuna, il Consiglio federale può prevedere che il tasso di remunerazione sia definito nel singolo caso in base al prezzo di costo dell'impianto corrispondente. Il Consiglio stabilisce le condizioni per questi casi.

⁵ Il tasso di remunerazione può essere definito anche attraverso aste (art. 23).

Art. 22 Rimunerazione generale e remunerazione in caso di produzione pilotabile

¹ La remunerazione è calcolata in base alla quantità di elettricità immessa e al tasso di remunerazione.

² Per gli impianti a produzione pilotabile la remunerazione è variabile. Il Consiglio federale può prevedere incentivi affinché l'immissione di energia avvenga per quanto possibile in funzione delle esigenze del mercato e in particolare:

- a. introdurre un sistema di bonus e malus;
- b. definire una ripartizione dei costi dell'energia di compensazione conforme al principio di causalità.

Art. 23 Aste

¹ Il Consiglio federale può prevedere per il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità che il tasso di remunerazione venga stabilito attraverso aste per determinate tecnologie, categorie o classi di potenza.

² Se il Consiglio federale si è avvalso di questa competenza, nel corrispondente settore il tasso di remunerazione è stabilito in seguito soltanto attraverso aste.

Art. 24 Aggiudicazione

¹ Le aste sono aggiudicate a tante offerte quante ne consente la quantità messa all'asta (art. 25 cpv. 1 lett. b). Criterio principale per l'aggiudicazione è il tasso di remunerazione. Vanno inoltre osservati in particolare i seguenti criteri:

- a. qualità del progetto e dell'impianto;
- b. stato di realizzazione dell'impianto e inizio della produzione;
- c. quantità di produzione prospettata.

² Il gestore che si aggiudica l'asta partecipa automaticamente con il corrispondente impianto e senza iscrizione separata al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità. Se lo abbandona, non può più partecipare con il corrispondente impianto a un'asta successiva e quindi al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 25 Procedura

¹ L'UFE dispone le sessioni d'asta e stabilisce in anticipo:

- a. l'inizio e la durata della rispettiva sessione d'asta;
- b. la quantità da mettere all'asta per quanto concerne la produzione o la potenza;
- c. il termine per la realizzazione.

² L'UFE può definire durate di remunerazione più brevi di quelle di cui all'articolo 18 se questo corrisponde meglio alla situazione economica e alla prassi di ammortamento dei gestori e di conseguenza si prevedono offerte migliori.

³ L'organo d'esecuzione (art. 66) organizza le singole aste.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle aste, in particolare:

- a. il tipo di asta e di aggiudicazione;
- b. un indennizzo per l'onere causato in caso di offerte infondate o sleali;

- c. il genere e la forma della pubblicazione dei risultati dell'asta e le eccezioni.

Art. 26 Mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione e sanzioni

¹ Se un progetto per il quale il gestore dell'impianto si è aggiudicato l'asta non è realizzato entro il termine fissato o gli obiettivi assicurati sono raggiunti soltanto parzialmente, il gestore può essere tenuto a versare un contributo pari fino al 10 per cento della remunerazione media per l'immissione di elettricità prevista per l'intera quantità offerta e per l'intera durata della remunerazione nel caso di progetti comparabili.

² L'UFE può prendere provvedimenti d'inchiesta al fine di ottenere i dati necessari per infliggere eventuali sanzioni.

³ I gestori che non realizzano il loro progetto o non raggiungono i risultati assicurati possono ovviare alla perdita di produzione o potenza compensandola in altro modo. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 27 Gruppi di bilancio e compensazione tra i gestori di rete

¹ L'elettricità ritirata dai gestori di rete conformemente alla presente sezione è computata a uno o più gruppi di bilancio.

² I gruppi di bilancio con consumatori finali loro attribuiti riprendono di questa elettricità la parte che i produttori non vendono direttamente sul mercato. Ognuno di questi gruppi di bilancio riprende la parte proporzionale alla sua quota di fornitura di elettricità rispetto al consumo finale complessivo e paga per essa il prezzo di mercato.

³ Il Consiglio federale designa i gruppi di bilancio; può incaricare un gruppo di bilancio o un altro ufficio centrale di versare le remunerazioni al posto dei gestori di rete. La quota delle remunerazioni che supera il prezzo di mercato è finanziata attraverso il fondo per il supplemento rete (art. 37).

Sezione 3:

Contributo unico per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

Art. 28 Rimunerazione unica

¹ I gestori di un impianto fotovoltaico nuovo fino a 10 kW ricevono un contributo unico per l'impianto (rimunerazione unica).

² Un impianto ampliato o rinnovato non è considerato nuovo.

³ Il gestore che ha ricevuto una remunerazione unica per un impianto e amplia quest'ultimo a 10 kW o più o lo rinnova non può partecipare con lo stesso al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 29 Importo

¹ La remunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. Il Consiglio federale fissa gli importi e disciplina inoltre:

- a. la procedura di presentazione delle domande;
- b. le dimensioni minime di un impianto;
- c. le esigenze relative all'esercizio e al funzionamento dell'impianto;
- d. la restituzione della remunerazione unica, se dette esigenze non sono soddisfatte;
- e. l'adeguamento periodico degli importi.

² La remunerazione unica non è né rifiutata né ridotta in presenza di altri aiuti.

³ Il gestore di un impianto può iniziarne la costruzione prima che la remunerazione unica gli sia stata assegnata.

Art. 30 Contingenti

¹ I mezzi impiegati ogni anno per le remunerazioni uniche destinate ai gestori di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni vanno limitati.

² L'UFE stabilisce la limitazione congiuntamente a quella di cui all'articolo 20. I valori indicativi di cui all'articolo 20 si applicano alla somma di entrambe le limitazioni.

Sezione 4:**Rimunerazione per l'elettricità generata da impianti di cogenerazione forza-calore (Sistema di remunerazione per gli impianti di cogenerazione)****Art. 31** Impianti ai quali è aperta la partecipazione

¹ Il sistema di remunerazione per gli impianti di cogenerazione è aperto ai gestori di impianti di cogenerazione a focolare, alimentati interamente o parzialmente con combustibili fossili, che hanno una potenza termica compresa tra 0,35 e 20 MW e sfruttano completamente il calore generato. Il Consiglio federale fissa esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo.

² Al sistema di remunerazione per gli impianti di cogenerazione non possono partecipare i gestori di:

- a. impianti d'incenerimento dei rifiuti;
- b. impianti a gas di depurazione.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 32 Rimunerazione per gli impianti di cogenerazione

¹ Nel fissare la remunerazione per gli impianti di cogenerazione vanno considerati:

- a. il prezzo sul mercato dell'elettricità al momento dell'immissione;
- b. i costi di produzione dell'elettricità generata da impianti di cogenerazione efficienti alimentati interamente o parzialmente con combustibili fossili;
- c. l'obiettivo di sviluppo secondo l'articolo 3.

² Non appena i costi supplementari complessivi causati dalla remunerazione per gli impianti di cogenerazione superano all'anno un terzo dei costi di cui all'articolo 36 capoverso 2 lettera a, la remunerazione è diminuita in modo corrispondente. Per costi supplementari s'intende la differenza tra la remunerazione per gli impianti di cogenerazione e il prezzo di mercato applicabile nel corrispondente momento.

³ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. l'importo della remunerazione per gli impianti di cogenerazione; e
- b. la verifica periodica dell'importo della remunerazione e il suo adeguamento.

⁴ Se l'obiettivo di incremento di produzione secondo l'articolo 3 è stato raggiunto, il Consiglio federale può ridurre progressivamente la remunerazione per gli impianti di cogenerazione fino al prezzo di mercato. A tal fine tiene conto del fabbisogno di elettricità.

Capitolo 4: Bandi di gara, garanzie per la geotermia e indennizzo per le centrali idroelettriche

Art. 33 Bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico

Il Consiglio federale può disciplinare bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico che perseguono in particolare:

- a. l'uso parsimonioso e razionale dell'energia elettrica negli edifici, nelle imprese e nei veicoli;
- b. la riduzione delle perdite dovute alla trasformazione nel caso di impianti elettrici destinati alla produzione e alla distribuzione di elettricità;
- c. il recupero del calore residuo che non può essere impiegato in altro modo ai fini della produzione di elettricità.

Art. 34 Garanzie per la geotermia

¹ Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell'ambito della preparazione e della costruzione di impianti geotermici possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi computabili coperti dalle garanzie e la procedura.

Art. 35 Indennizzo per le centrali idroelettriche

¹ Al proprietario di una centrale idroelettrica vanno rimborsati i costi globali dei provvedimenti di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991⁶ sulla pesca.

Capitolo 5: Finanziamento delle remunerazioni e di altre misure

Sezione 1: Supplemento rete

Art. 36 Riscossione e utilizzo

¹ La società nazionale di rete riscuote presso i gestori di rete un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione (supplemento rete). I gestori di rete possono traslare il supplemento rete sui consumatori finali.

² Con il supplemento rete sono finanziati:

- a. i costi non coperti dai prezzi di mercato per la remunerazione nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità secondo l'articolo 18 e quelli secondo l'articolo 71 capoverso 8;
- b. la remunerazione unica secondo l'articolo 28;
- c. i costi dei bandi di gara di cui all'articolo 33;
- d. le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 34;
- e. l'indennizzo per le centrali idroelettriche secondo l'articolo 35;
- f. i costi di esecuzione.

³ Il Consiglio federale fissa un supplemento rete graduale e conforme ai bisogni, in centesimi/kWh. La quota dell'indennizzo per le centrali idroelettriche è di 0,1 centesimi/kWh al massimo.

⁴ Dedotto il rimborso di cui all'articolo 38, le quote dei proventi annui del supplemento possono ammontare, per gli utilizzi seguenti, al massimo al:

- a. 10 per cento per i bandi di gara;
- b. 10 per cento per le garanzie per la geotermia.

⁵ RS 814.20

⁶ RS 923.0

Art. 37 Fondo per il supplemento rete

¹ L'organo d'esecuzione (art. 66) conserva i proventi del supplemento rete in un fondo che prevede un conto per ogni utilizzo. I proventi non possono essere impiegati per altri impegni dell'organo d'esecuzione.

² L'organo d'esecuzione procede ai pagamenti necessari anche nei casi in cui conformemente all'articolo 67 la decisione spetta ad autorità federali.

³ L'UFE esercita la vigilanza sul fondo.

Art. 38 Rimborso del supplemento rete

¹ Su richiesta, ai consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0,5 GWh il supplemento rete è rimborsato se essi si impegnano nei confronti della Confederazione:

- a. ad aumentare l'efficienza elettrica;
- b. a ridurre entro certi limiti le emissioni di CO₂;
- c. a presentare ogni anno un relativo rapporto.

² L'impegno a ridurre le emissioni di gas serra previsto dall'articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂⁷ sostituisce l'impegno di cui al capoverso 1 lettera b. Le imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissione secondo l'articolo 17 della legge sul CO₂ e le centrali termiche a combustibili fossili di cui all'articolo 22 della legge sul CO₂ non sono tenute a impegnarsi conformemente al capoverso 1 lettera b.

³ Gli impegni di cui al capoverso 1 si fondano sui principi dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e sullo stato della tecnica. Devono essere sostenibili sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle misure di efficienza e di riduzione già adottate.

⁴ I consumatori finali che non rispettano interamente gli impegni previsti dal capoverso 1 o dalla legge sul CO₂ e presi nei confronti della Confederazione non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti.

⁵ Il Consiglio federale disciplina in particolare i dettagli degli impegni di cui al capoverso 1, la periodicità del rimborso e la procedura.

Sezione 2: Compensazione dei costi supplementari degli impianti di cogenerazione**Art. 39** Finanziamento dei costi supplementari

¹ I costi supplementari complessivi causati dalla remunerazione per gli impianti di cogenerazione sono sostenuti in parti uguali da tutti i gestori di rete, proporzional-

⁷ RS ... (FF 2012 109)

mente alla quantità di elettricità fornita da ognuno di essi nel proprio comprensorio ai consumatori finali.

² I costi supplementari di tutti i gestori di rete sono rilevati periodicamente dall'organo d'esecuzione al fine di determinare la quota dei costi a carico dei singoli gestori di rete. I dati necessari devono essere messi a disposizione ai fini dell'esecuzione.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare:

- a. il genere e la portata dei dati e delle informazioni che i gestori di rete e i gestori degli impianti devono presentare;
- b. la rilevazione e il trattamento dei dati necessari all'esecuzione e l'accesso ad essi;
- c. le deroghe all'obbligo dei gestori di rete di partecipare al finanziamento.

Art. 40 Costi di esecuzione

I gestori di rete sono tenuti a rimborsare all'organo d'esecuzione i costi di esecuzione connessi al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 39. Al calcolo si applica per analogia l'articolo 39 capoverso 1.

Capitolo 6: Impiego parsimonioso e razionale dell'energia

Sezione 1: Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Art. 41

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:

- a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- c. le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali esigenze comprendono anche il consumo in modalità di attesa (standby).

² Anziché stabilire esigenze per la commercializzazione, il Consiglio federale può:

- a. incaricare il DATEC di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- b. introdurre strumenti economici.

³ Il Consiglio federale si basa sull'economicità e sulle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiet-

tivi degli strumenti economici devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.

⁴ Il Consiglio federale può disporre che le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie si applichino anche all'uso proprio.

Sezione 2: Edifici

Art. 42

¹ L'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché l'impiego di energie rinnovabili costituiscono un interesse nazionale. Nell'ambito della loro legislazione, i Cantoni istituiscono condizioni quadro favorevoli a tal fine.

² I Cantoni emanano disposizioni sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti e sostengono l'attuazione dei pertinenti standard di consumo. A tal fine tengono conto del livello della tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio. Vanno considerate anche le esigenze in relazione alla protezione dei monumenti.

³ I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti:

- a. la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura dell'approvvigionamento termico, per il riscaldamento e l'acqua calda;
- b. l'installazione di nuovi riscaldamenti elettrici fissi a resistenza e la loro sostituzione;
- c. le convenzioni sugli obiettivi concluse con i grandi consumatori;
- d. il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti essenziali negli edifici esistenti;
- e. la produzione di energie rinnovabili e l'efficienza energetica: negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie, lo standard MoPEC o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo nel calcolo in particolare dell'altezza dell'edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheggio e nell'ambito degli allineamenti non è considerato per:
 1. l'isolamento termico,
 2. un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene.

⁴ I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull'indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d'applicazione.

Sezione 3: Obiettivi di efficienza per il consumo di elettricità

Art. 43 Obiettivi per i fornitori di elettricità

¹ I fornitori di elettricità devono adempiere obiettivi volti ad aumentare in modo costante l'efficienza per quanto concerne il consumo di elettricità. L'obiettivo individuale di un fornitore di elettricità corrisponde a una quota annua determinata delle sue vendite in Svizzera. Detta quota, che ammonta al massimo al 2 per cento, è fissata dal Consiglio federale.

² I fornitori di elettricità le cui vendite annue sono pari o superiori a 30 GWh adempiono il loro obiettivo individuale consegnando alla Confederazione corrispondenti certificati. Se non riescono a ottenerli per mezzo di provvedimenti propri attuati presso i consumatori finali, i fornitori di elettricità si procurano altri certificati svizzeri, rilasciati conformemente al presente capoverso.

³ Gli altri fornitori di elettricità possono, invece di consegnare certificati, pagare una tassa sostitutiva fissata in funzione del loro obiettivo individuale e dei costi medi che dovrebbero sostenere se dovessero essi stessi prendere provvedimenti.

⁴ Con i proventi della tassa sono finanziati altri progetti volti ad aumentare l'efficienza. Detti progetti sono definiti nell'ambito dei bandi di gara di cui all'articolo 33.

Art. 44 Provvedimenti e certificati

¹ L'efficienza va aumentata per mezzo di provvedimenti standardizzati o di provvedimenti non standardizzati. Non sono computabili i provvedimenti che, in quanto economici, verrebbero presi comunque. Non sono inoltre computabili i provvedimenti:

- a. presi nell'ambito degli impegni relativi al rimborso della tassa sul CO₂ o del supplemento rete;
- b. sostenuti dallo Stato;
- c. presi sulla scorta di un obbligo previsto dalla legge.

² L'UFE definisce i singoli provvedimenti standardizzati e li adegua in modo costante. I provvedimenti non standardizzati sottostanno a una verifica e a un'ammissione preliminari. A tal fine l'UFE può far capo a un'organizzazione privata.

³ Il conseguimento di aumenti dell'efficienza è attestato per mezzo di certificati. A tal fine l'UFE può far capo a un'organizzazione privata.

⁴ I certificati sono commerciabili e non sono legati a un periodo di adempimento degli obiettivi.

Art. 45 Fissazione e verifica dell'obiettivo

¹ L'UFE fissa per ogni fornitore di elettricità l'obiettivo individuale annuo.

² I fornitori di elettricità riferiscono annualmente all'UFE. Coloro i quali non pagano la tassa sostitutiva inoltrano in particolare i certificati necessari per l'adempimento del loro obiettivo individuale.

³ L'UFE verifica ogni tre anni se i singoli fornitori di elettricità:

- a. hanno adempiuto tutti i loro obiettivi annui individuali alla fine del corrispondente periodo di tre anni; o
- b. hanno pagato la tassa sostitutiva.

Art. 46 Sanzioni in caso di inadempimento

¹ I fornitori di elettricità che non hanno adempiuto tutti i loro obiettivi individuali alla fine del periodo di tre anni:

- a. sono soggetti a una sanzione; e
- b. devono adempiere l'obiettivo, qualora non l'abbiano raggiunto, nel successivo periodo di adempimento.

² La sanzione è di 5 centesimi per ogni kWh previsto dall'obiettivo e non raggiunto.

³ I proventi delle sanzioni confluiscono nei proventi di cui all'articolo 43 capoverso

⁴ e sono impiegati in modo corrispondente.

Capitolo 7: Promozione

Sezione 1: Misure

Art. 47 Informazione e consulenza

¹ L'UFE e i Cantoni informano e consigliano l'opinione pubblica e le autorità sulle condizioni per un approvvigionamento energetico economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché sull'impiego di energie rinnovabili. Coordinano le loro attività. All'UFE compete prevalentemente l'informazione, ai Cantoni principalmente la consulenza.

² Nell'ambito dei loro compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza al pubblico. La Confederazione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza.

Art. 48 Formazione e perfezionamento

¹ La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

² Può sostenere la formazione e il perfezionamento degli specialisti dell'energia.

Art. 49 Ricerca, sviluppo e dimostrazione

¹ La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell'ambito

dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e dell'impiego di energie rinnovabili. Tiene conto al riguardo degli sforzi dei Cantoni e dell'economia.

² Sentito il Cantone interessato, la Confederazione può sostenere:

- a. impianti e progetti pilota e di dimostrazione;
- b. esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energetiche, a valutare misure di politica energetica o a rilevare i dati necessari.

³ Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all'estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all'estero possono essere eccezionalmente sostenuti se essi generano un valore aggiunto in Svizzera.

Art. 50 Impiego dell'energia e recupero del calore residuo

Nell'ambito dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo la Confederazione può sostenere misure per:

- a. l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
- b. l'impiego di energie rinnovabili;
- c. il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali, nonché degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell'industria.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 51 Principi

¹ La Confederazione può promuovere le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 mediante contributi globali annui ai Cantoni o un aiuto finanziario per singoli progetti. Riguardo alle misure di cui all'articolo 50 concede aiuti finanziari per singoli progetti soltanto in casi eccezionali.

² Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. le condizioni che i Cantoni devono adempiere per ottenere contributi globali;
- b. i criteri per la concessione di aiuti finanziari per singoli progetti.

³ I Le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 che contribuiscono direttamente o indirettamente a ridurre a lungo termine le emissioni di CO₂ degli edifici possono essere finanziati nell'ambito dei contributi globali di cui all'articolo 34 della legge sul CO₂⁸.

⁴ La promozione di cui all'articolo 49 capoverso 1 è retta anche per i progetti singoli dalla legge federale del 7 ottobre 1983⁹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

⁸ RS ... (FF 2012 109)

⁹ RS 420.1

⁵ Il sostegno finanziario di cui all'articolo 49 capoverso 2 è concesso sotto forma di aiuti finanziari secondo l'articolo 53.

Art. 52 Contributi globali

¹ I contributi globali sono concessi soltanto se un Cantone dispone di un programma nel settore corrispondente. Non devono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma.

² Nel settore dell'informazione e della consulenza nonché della formazione e del perfezionamento sono sostenuti in particolare programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia

³ Nel settore dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo almeno il 50 per cento del contributo globale versato a un Cantone è riservato alla promozione di misure prese da privati. Inoltre le misure prese nell'ambito degli edifici sono sostenute soltanto se il programma cantonale di promozione prescrive l'allestimento di un certificato energetico degli edifici con relativo rapporto di consulenza; il Consiglio federale disciplina le eccezioni, segnatamente per i casi in cui detta condizione per la concessione di contributi è sproporzionata.

⁴ L'importo dei contributi globali versati ai singoli Cantoni dipende dall'efficacia del programma cantonale di promozione e dall'importo del credito cantonale. I Cantoni riferiscono annualmente all'UFE.

⁵ I mezzi finanziari annui non utilizzati nel corso dell'anno devono essere rimborsati alla Confederazione. In luogo del rimborso, l'UFE può autorizzarne il riporto a favore dell'anno successivo.

Art. 53 Aiuti finanziari per singoli progetti

¹ Gli aiuti finanziari per singoli progetti sono di regola concessi sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati soltanto a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi.

² Gli aiuti finanziari non devono di regola superare il 40 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall'interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

³ Sono considerati costi computabili:

- a. per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2: i maggiori costi non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali;
- b. per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 50: gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali;
- c. per gli altri aiuti finanziari: le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento del compito.

⁴ Qualora con un progetto promosso sia conseguito un utile, di norma gli aiuti finanziari devono essere rimborsati interamente o in parte.

Capitolo 8: Convenzioni internazionali

Art. 54

Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum.

Capitolo 9: Esecuzione

Art. 55 Esecuzione da parte del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni d'applicazione necessarie. Può delegare al DATEC il compito di emanare disposizioni tecniche o amministrative. È fatto salvo l'articolo 58.

² Per l'esecuzione, il Consiglio federale può avvalersi di organizzazioni private. Queste garantiscono un'esecuzione economica. Questo vale anche per le organizzazioni private alle quali con la presente legge sono trasferiti compiti d'esecuzione.

³ L'UFE può delegare a terzi compiti di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 56 Compiti affidati a organizzazioni dell'economia

¹ Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia in particolare i seguenti compiti:

- a. convenire indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 41 cpv. 1 lett. a);
- b. convenire procedure di omologazione energetica (art. 41 cpv. 1 lett. b);
- c. convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 41 cpv. 2 lett. a);
- d. attuare strumenti di economia di mercato (art. 41 cpv. 2 lett. b);
- e. convenire e realizzare programmi per promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché l'impiego di energie indigene e rinnovabili;
- f. fungere da intermediario, segnatamente mediante l'informazione, la consulenza e la concessione di fideiussioni, per il finanziamento da parte di terzi di impianti destinati alla produzione poco inquinante e all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
- g. convenire obiettivi di sviluppo per il consumo energetico dei grandi consumatori.

² La Confederazione e, nel quadro delle loro competenze, i Cantoni possono favorire la conclusione di convenzioni indicando obiettivi e termini.

³ Le organizzazioni collaborano nell'adempimento dei loro compiti con le autorità federali e cantonali competenti come pure con le altre organizzazioni interessate.

Art. 57 Mandati di prestazione e vigilanza degli enti pubblici

¹ Sentiti i Cantoni, il DATEC conviene con le organizzazioni interessate in particolare:

- a. gli obiettivi e i principi per i singoli compiti;
- b. gli studi da effettuare sulle ripercussioni di misure e programmi;
- c. i rapporti da presentare.

² Il DATEC verifica ogni due anni lo svolgimento dei compiti affidati e riferisce al Consiglio federale.

³ I rappresentanti della Confederazione non possono far parte degli organi direttivi delle organizzazioni incaricate.

Art. 58 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni eseguono le misure di cui all'articolo 42 nonché agli articoli 6, 11, 13, 16, 47 e 48, sempre che tali disposizioni lo prevedano. Se una legge federale attribuisce a un'autorità federale l'esecuzione in un ambito specifico, questa autorità esegue anche le corrispondenti disposizioni della presente legge.

² I Cantoni informano periodicamente il DATEC sulle loro misure d'esecuzione.

Art. 59 Verifica degli effetti

¹ L'UFE verifica periodicamente in che misura i provvedimenti della presente legge hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 2–4 e allestisce in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia un monitoraggio dettagliato dei costi e dei benefici.

² I risultati delle verifiche sono pubblicati.

³ Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l'efficacia dei provvedimenti della presente legge e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2–4. Se si prospetta che gli obiettivi non possono essere conseguiti, esso propone contemporaneamente i provvedimenti supplementari necessari.

Art. 60 Obbligo di informare

¹ Chiunque fabbrica, importa, commercializza o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni di cui esse necessitano per la preparazione e la realizzazione dei provvedimenti, come pure per la verifica della loro efficacia.

² Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

Art. 61 Trattamento di dati personali

¹ Ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli per legge, l'UFE può elaborare dati personali degni di particolare protezione e altri dati personali.

² L'UFE può conservare questi dati su un supporto elettronico.

³ Il Consiglio federale stabilisce i dati personali che possono essere elaborati e per quanto tempo devono essere conservati.

Art. 62 Consegna e pubblicazione di dati

¹ Ai fini della trasparenza e dell'informazione dei consumatori finali, il Consiglio federale può obbligare le imprese del ramo energetico a pubblicare dati o a comunicarli alle autorità federali competenti. L'obbligo di consegna e pubblicazione può riguardare in particolare le seguenti informazioni:

- a. consumo di energia elettrica e consumo di calore di tutti i clienti o di singoli gruppi di clienti;
- b. offerte in materia di energie rinnovabili e dell'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'energia;
- c. misure, adottate o previste, volte a promuovere il consumo parsimonioso e razionale dell'elettricità e l'utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.

² Le autorità federali competenti possono pubblicare i dati raccolti in forma adeguata.

³ La pubblicazione avviene salvaguardando il segreto d'affari o di fabbricazione.

Art. 63 Segreto d'ufficio e segreto d'affari

¹ Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

² Il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari sono garantiti.

Art. 64 Emolumenti

¹ Per le decisioni, le autorizzazioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione possono essere riscossi emolumenti. Il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

² Le attività d'informazione e di consulenza dell'UFE di cui all'articolo 48 capoverso 1 sono esenti da emolumenti.

Capitolo 10: Competenze, procedura e protezione giuridica**Art. 65** Competenze dell'organo d'esecuzione

¹ L'organo d'esecuzione è competente per:

- a. l'esecuzione del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 18–26);
- b. l'esecuzione della remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (art. 28–30);
- c. l'esecuzione del sistema di remunerazione per gli impianti di cogenerazione (art. 31, 32, 39 e 40);
- d. il rimborso dei costi supplementari derivanti da contratti di cui all'articolo 71 capoverso 8.

² È fatta salva la competenza della Commissione dell'energia elettrica (ElCom) secondo l'articolo 67 capoverso 3 in caso di controversie derivanti dall'articolo 17.

³ L'organo d'esecuzione emana le necessarie decisioni.

⁴ In merito a questioni che, nel singolo caso o in generale, sono di notevole portata, l'organo d'esecuzione decide dopo aver sentito l'UFE.

Art. 66 Organo d'esecuzione

¹ L'organo d'esecuzione è una filiale della società nazionale di rete di cui quest'ultima detiene tutte le quote. Ha la forma giuridica di una società per azioni di diritto privato con sede in Svizzera.

² La maggioranza dei membri e il presidente del consiglio di amministrazione nonché i membri della direzione non possono far parte di organi della società nazionale di rete o di organi di altre persone giuridiche che esercitano attività nei settori della produzione o del commercio di elettricità o che sono in un rapporto di prestazione di servizi con siffatte persone giuridiche.

³ L'organo d'esecuzione non può svolgere un'attività economica.

⁴ È esentato da tutte le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

⁵ La società nazionale di rete concede all'organo d'esecuzione, dietro adeguato compenso, di accedere ai dati, alle informazioni e alle prestazioni necessari per l'esecuzione di cui essa dispone in ragione dei compiti da essa svolti in quanto società nazionale di rete. Non dà all'organo d'esecuzione istruzioni sulla prassi d'esecuzione.

⁶ L'UFE vigila sull'esecuzione. Può dare istruzioni all'organo d'esecuzione, anche sulla prassi d'esecuzione.

Art. 67 Competenze di autorità della Confederazione

¹ L'UFE decide in merito:

- a. alle sanzioni secondo l'articolo 26 previste per i gestori che partecipano attraverso aste al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità;
- b. ai bandi di gara (art. 33);
- c. alle garanzie per la geotermia (art. 34);
- d. al rimborso del supplemento rete e agli impegni di cui all'articolo 38;

- e. agli obiettivi volti ad aumentare l'efficienza nell'ambito del consumo di elettricità (art. 43);
- f. a oggetti previsti dalla presente legge non attribuiti a un altro ufficio; sono fatti salvi i compiti di natura amministrativa o di poca importanza che il Consiglio federale assegna ad altri uffici.

² L'UFAM decide d'intesa con il Cantone interessato in merito all'indennizzo per le centrali idriche di cui all'articolo 35.

³ La ElCom decide in merito alle controversie derivanti dall'articolo 17.

Art. 68 Protezione giuridica e ricorso delle autorità

¹ Le decisioni dell'organo d'esecuzione (art. 66), dell'UFE, dell'UFAM e della ElCom possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² L'UFE è legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione.

Art. 69 Espropriazione

¹ In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all'impiego della geotermia o degli idrocarburi o al recupero del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o delegare questo diritto a terzi.

² Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930¹⁰ sull'espropriazione. Essi prevedono che il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata se è possibile determinare esattamente chi è interessato dall'espropriazione.

³ Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni è applicabile la legislazione federale in materia di espropriazione.

Capitolo 11: Disposizione penale

Art. 70

¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 41);
- b. viola le prescrizioni concernenti la caratterizzazione dell'elettricità (art. 10);
- c. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o fornisce a quest'ultima indicazioni inesatte o incomplete (art. 60);

¹⁰ RS 711

- d. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 18), della remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (art. 28) e del sistema di remunerazione per gli impianti di cogenerazione (art. 31);
- e. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito della riscossione (art. 36) o del rimborso (art. 38) del supplemento rete;
- f. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito degli obiettivi individuali di cui all'articolo 43;
- g. contravviene a una disposizione d'applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 40 000 franchi.

³ Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974¹¹ sul diritto penale amministrativo (DPA). L'autorità competente è l'UFE.

⁴ Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 71 Disposizioni transitorie

¹ Ai gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una remunerazione conformemente all'articolo 7a della legge del 26 giugno 1998¹² sull'energia (diritto anteriore), le seguenti nuove norme non si applicano:

- a. l'ampliamento o il rinnovamento considerevole, autorizzato soltanto per le centrali idroelettriche (art. 18 cpv. 2);
- b. il tasso di remunerazione più basso per le centrali idroelettriche che sono ampliate o rinnovate in maniera considerevole (art. 21 cpv. 3 lett. b);
- c. l'esclusione degli impianti d'incenerimento dei rifiuti e di altri impianti (art. 18 cpv. 3);
- d. l'esclusione degli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (art. 18 e 28).

² Per i gestori di detti impianti, in luogo delle disposizioni citate (cpv. 1 lett. a-d) si applica il diritto anteriore.

¹¹ RS 313.0

¹² RU 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285 5061 5065, 2012 3231

³ Il diritto anteriore si applica ai sensi dei capoversi 1 e 2 parimenti ai gestori ai quali la remunerazione è stata garantita senza riserve (decisione positiva).

⁴ Ai gestori che non hanno ottenuto una decisione positiva, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (decisione di inclusione nella lista d'attesa), si applica il nuovo diritto.

⁵ I gestori i cui impianti fotovoltaici di piccole dimensioni fino a 10 kW erano in funzione prima dell'entrata in vigore della presente legge e che dispongono soltanto di una decisione di inclusione nella lista d'attesa non possono partecipare al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità. In compenso possono richiedere una remunerazione unica conformemente all'articolo 28.

⁶ La ElCom giudica i procedimenti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono pendenti presso di essa conformemente al diritto anteriore.

⁷ Il fondo per il supplemento rete va organizzato conformemente all'articolo 37 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il precedente ente responsabile va dissolto e i mezzi da esso detenuti vanno trasferiti nel nuovo fondo.

⁸ Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili, le condizioni di raccordo di cui all'articolo 7 del diritto anteriore si applicano:

- a. alle centrali idroelettriche sino al 31 dicembre 2035;
- b. a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.

⁹ Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 8 che regolano il ritiro di elettricità proveniente da centrali idroelettriche, la ElCom può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la remunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente.

Art. 72 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 73 Diritto previgente: abrogazione

La legge del 26 giugno 1998¹³ sull'energia è abrogata.

Art. 74 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹³ RU 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285 5061 5065, 2012 3231

Allegato
(art. 72)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005¹⁴ sul Tribunale federale

Art. 83 lett. w (nuova)

Il ricorso è inammissibile contro:

- w. le decisioni in materia di normativa elettrica concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.

2. Legge del 23 dicembre 2011¹⁵ sul CO₂

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 2: Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

Art. 10 Principio

¹ Le emissioni di CO₂ delle automobili immatricolate per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO₂/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO₂/km entro la fine del 2020.

² Le emissioni di CO₂ degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta devono essere ridotte a una media di 175 g di CO₂/km entro la fine del 2017 e a una media di 147 g di CO₂/km entro la fine del 2020.

³ A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (di seguito veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 12) le emissioni medie di CO₂ dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e immatricolato durante l'anno corrispondente.

Art. 10a (nuovo) Obiettivi intermedi, agevolazioni e deroghe

¹ In aggiunta agli obiettivi di cui all'articolo 10, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi vincolanti.

¹⁴ RS 173.110

¹⁵ RS ... (FF 2012 109)

² Al passaggio a nuovi obiettivi il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi durante un periodo limitato.

³ Può escludere determinati veicoli dal campo d'applicazione delle prescrizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO₂.

⁴ Al riguardo il Consiglio federale tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 10b (nuovo) Rapporto e proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂

¹ Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10 e degli obiettivi intermedi secondo l'articolo 10a capoverso 1 la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

² Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli da attuare dopo il 2020. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 11 Obiettivo individuale

¹ Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo in base al quale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli è calcolato l'obiettivo individuale (art. 10 cpv. 3). Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore immatricolati per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli). Al riguardo le automobili da un lato e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri dall'altro formano due parchi veicoli distinti.

² Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare:

- a. le caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
- b. le norme dell'Unione europea.

³ Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

⁴ Per gli importatori o i costruttori di veicoli in Svizzera che immatricolano meno di 50 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

Art. 12 Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂

¹ Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore:

- a. l'obiettivo individuale;
- b. le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli corrispondente.

² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli che non dispongono dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.

Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

¹ Se le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo immatricolato per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:

- a. per gli anni 2015–2018:
 1. per il primo grammo di CO₂/km in eccesso: 7.50 franchi,
 2. per il secondo grammo di CO₂/km in eccesso: 22.50 franchi,
 3. per il terzo grammo di CO₂/km in eccesso: 37.50 franchi,
 4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO₂/km in eccesso: 142.50 franchi;
- b. a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO₂/km in eccesso: 142.50 franchi.

² Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi previsti dal capoverso 1 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO₂ superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni previste dall'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può decidere per i primi una sanzione più mite.

³ I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.

⁴ Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996⁴ sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2, nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO₂ del singolo veicolo.

Art. 22 cpv. 4^{bis} (nuovo)

^{4bis} Per centrali si intendono anche gli impianti di cui all'articolo 31 della legge del ...¹⁶ sull'energia (LEne), qualora essi:

- a. non partecipino allo scambio di quote di emissioni secondo l'articolo 15 o 16; o
- b. non si siano impegnati a ridurre le emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1 lettera b.

¹⁶ RS ...

VARIANTE 1 (modifica degli art. 29 e 34):

Art. 29 cpv. 2 primo periodo

² L'aliquota della tassa ammonta a 60 franchi per tonnellata di CO₂. ...

Art. 34 Riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici

¹ Un terzo dei proventi della tassa sul CO₂, ma al massimo 300 milioni di franchi all'anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici. A tal fine, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne¹⁷.

² I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEne ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a nafta esistenti e ne garantiscono un'attuazione armonizzata.

³ I mezzi finanziari che non devono essere versati conformemente all'articolo 52 capoverso 1 LEne sono distribuiti alla popolazione e all'economia conformemente alle disposizioni dell'articolo 36.

VARIANTE 2 (Modifica degli art. 29 e 34):

Art. 29 cpv. 2 primo periodo

² L'aliquota della tassa ammonta a 90 franchi per tonnellata di CO₂. ...

Art. 34 Riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici

¹ Un terzo dei proventi della tassa sul CO₂, ma al massimo 450 milioni di franchi all'anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici. A tal fine, la Confederazione accorda ai Cantoni:

- a. aiuti finanziari globali per il risanamento energetico di edifici riscaldati esistenti nel quadro di un accordo programmatico con i Cantoni che garantiscono un'attuazione armonizzata;
- b. contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne¹⁸ nell'ambito dell'articolo 52 LEne, per un importo massimo pari a un terzo dei proventi annuali a destinazione vincolata della tassa.

² Alla concessione di aiuti finanziari globali di cui al capoverso 1 lettera a si applicano per analogia le condizioni previste dall'articolo 52 capoverso 3 secondo periodo LEne.

³ L'importo degli aiuti finanziari dipende dall'efficacia dei provvedimenti.

¹⁷ RS ...

¹⁸ RS ...

Art. 44 rubrica

False dichiarazioni sui veicoli

Art. 49a (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...

Per quanto riguarda gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, l'obbligo di presentare rapporto secondo l'articolo 10*b* capoverso 1 decorre dal 2019.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁹ sull'imposta federale diretta*Art. 31a (nuovo)* Investimenti in immobili

¹ Gli investimenti, che servono a risparmiare energia o alla protezione dell'ambiente, in parti di immobili riscaldate o climatizzate della sostanza commerciale sono presi in considerazione nell'ambito degli oneri giustificati dall'uso commerciale soltanto se l'immobile soddisfa già lo standard energetico minimo o lo raggiunge per mezzo degli investimenti. La stessa cosa vale anche per gli ammortamenti sugli investimenti.

² Il Dipartimento federale delle finanze fissa lo standard minimo in collaborazione con i Cantoni e d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Per tipi di immobili diversi possono essere fissati standard minimi differenti.

³ Il Dipartimento federale delle finanze emana prescrizioni di concretizzazione.

Art. 32 cpv. 2bis (nuovo) e 2ter (nuovo)

^{2bis} Le spese degli investimenti di cui al capoverso 2 secondo periodo sono deducibili nei due periodi fiscali successivi, a condizione che, nel periodo fiscale corrente nel quale sono state sostenute, non possano essere prese in considerazione in modo completo sotto il profilo fiscale.

^{2ter} Gli investimenti di cui al capoverso 2 secondo periodo in parti di immobili riscaldate o climatizzate possono essere dedotti soltanto se l'immobile soddisfa già lo standard energetico minimo (art. 31*a* cpv. 2 e 3) o lo raggiunge per mezzo degli investimenti.

Art. 67a (nuovo) Investimenti in immobili

Gli investimenti, che servono a risparmiare energia o alla protezione dell'ambiente, in parti di immobili riscaldate o climatizzate della sostanza commerciale sono presi in considerazione nell'ambito degli oneri giustificati dall'uso commerciale soltanto se l'immobile soddisfa già lo standard energetico minimo (art. 31*a* cpv. 2 e 3) o lo raggiunge per mezzo degli investimenti. La stessa cosa vale anche per gli ammortamenti sugli investimenti.

¹⁹ RS 642.11

Art. 205e (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli articoli 31a, 32 capoverso 2^{ter} e 67a hanno effetto nel decimo periodo fiscale successivo alla loro entrata in vigore.

4. Legge federale del 14 dicembre 1990²⁰ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 3^{bis}-3^{quinquies} (nuovi)

^{3bis} Le spese degli investimenti di cui al capoverso 3 lettera a sono deducibili nei due periodi fiscali successivi, a condizione che, nel periodo fiscale nel quale sono state sostenute, non possano essere prese in considerazione in modo completo sotto il profilo fiscale.

^{3ter} Gli investimenti di cui al capoverso 3 lettera a in parti di immobili riscaldate o climatizzate possono essere dedotti soltanto se l'immobile soddisfa già lo standard energetico minimo o lo raggiunge per mezzo degli investimenti.

^{3quater} Il Dipartimento federale delle finanze fissa lo standard minimo in collaborazione con i Cantoni e d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Per tipi di immobili diversi possono essere fissati standard minimi differenti.

^{3quinquies} Il Dipartimento federale delle finanze emana prescrizioni di concretizzazione.

Art. 10 cpv. 1^{ter} (nuovo)

^{1ter} Gli investimenti, che servono a risparmiare energia o alla protezione dell'ambiente, in parti di immobili riscaldate o climatizzate della sostanza commerciale sono presi in considerazione nell'ambito degli oneri giustificati dall'uso commerciale soltanto se l'immobile soddisfa già lo standard energetico minimo (art. 9 cpv. 3^{quater} e 3^{quinquies}) o lo raggiunge per mezzo degli investimenti. La stessa cosa vale anche per gli ammortamenti sugli investimenti.

Art. 25 cpv. 1^{ter} (nuovo)

^{1ter} Gli investimenti, che servono a risparmiare energia o alla protezione dell'ambiente, in parti di immobili riscaldate o climatizzate della sostanza commerciale sono presi in considerazione nell'ambito degli oneri giustificati dall'uso commerciale soltanto se l'immobile soddisfa già lo standard energetico minimo (art. 9 cpv. 3^{quater} e 3^{quinquies}) o lo raggiunge per mezzo degli investimenti. La stessa cosa vale anche per gli ammortamenti sugli investimenti.

²⁰ RS 642.14

Art. 72q (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 9 capoversi 3^{bis}-3^{quinquies}, 10 capoverso 1^{ter} e 25 capoverso 1^{ter} al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...

Art. 78f (nuovo) Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Gli articoli 9 capoversi 3^{ter}-3^{quinquies}, 10 capoverso 1^{ter} nonché 25 capoverso 1^{ter} hanno effetto nel decimo periodo fiscale successivo alla loro entrata in vigore.

5. Legge del 22 dicembre 1916²¹ sulle forze idriche

Art. 60 cpv. 3^{ter} (nuovo)

3^{ter} Per progetti di impianti limitati localmente, che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e hanno nel complesso un impatto ridotto, è prevista una procedura semplificata. I Cantoni che rinunciano alla pubblicazione secondo il capoverso 2 devono garantire che gli interessati possano comunque tutelare i propri diritti.

6. Legge federale del 21 marzo 2003²² sull'energia nucleare

Art. 9 Ritrattamento

¹ Gli elementi combustibili esausti devono essere smaltiti come scorie radioattive. Non possono essere ritrattati o esportati a scopo di ritrattamento.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni a scopi di ricerca.

Art. 12 rubrica e cpv. 4 (nuovo)

Obbligo di autorizzazione, divieto del rilascio dell'autorizzazione di massima per impianti nucleari

⁴ Non possono essere rilasciate autorizzazioni di massima per la costruzione di centrali nucleari.

Art. 74a (nuovo) Rapporto sugli sviluppi della tecnologia nucleare

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sugli sviluppi della tecnologia nucleare.

²¹ RS 721.80

²² RS 732.1

Art. 106 cpv. 1^{bis} (nuovo) e 4

^{1bis} Non possono essere rilasciate autorizzazioni di massima per la modifica di centrali nucleari esistenti.

⁴ *Abrogato*

7. Legge del 24 giugno 1902²³ sugli impianti elettrici

Art. 16 cpv. 5

⁵ Di regola per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979²⁴ sulla pianificazione del territorio. Di norma il piano settoriale va elaborato entro due anni. Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

Art. 16a^{bis} (nuovo)

¹ Di regola il termine per l'evasione di una procedura di approvazione dei piani non può superare due anni.

² Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

8. Legge del 23 marzo 2007²⁵ sull'approvvigionamento elettrico

Art. 6 cpv. 4

⁴ Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione. L'eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali fissi non può essere presa in considerazione nel fissare la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia.

²³ RS 734.0

²⁴ RS 700

²⁵ RS 734.7

Art. 7 Abs. 3

³ Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione. L'eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali fissi che rinunciano all'accesso alla rete non può essere presa in considerazione nel fissare la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia.

Art. 15 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente, come pure i costi di acquisto, installazione ed esercizio di sistemi di misurazione intelligenti prescritti per legge.

^{1bis} I costi computabili comprendono un utile d'esercizio adeguato.

*Titolo prima dell'art. 17a (nuovo)***Sezione 2a: Misurazioni***Art. 17a (nuovo)* Sistemi di misurazione intelligenti

¹ Un sistema di misurazione intelligente è un dispositivo di misurazione per registrare l'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale di dati. Esso registra tempo e quantità effettivi del consumo energetico.

² Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali o presso determinati gruppi di consumatori finali.

³ Il Consiglio federale può, tenuto conto delle prescrizioni del diritto federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori peculiarità, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare:

- a. trasmettere i dati di misurazione;
- b. supportare i sistemi tariffari;
- c. supportare altri servizi e applicazioni;
- d. condizionare il consumo di energia.

⁴ Il Consiglio federale tiene conto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

9. Legge federale del 19 dicembre 1958²⁶ sulla circolazione stradale

Art. 104a cpv. 2 lett. e nonché 5 lett. f

² Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

- e. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri.

⁵ I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

- f. Ufficio federale dell'energia per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri.

²⁶ RS 741.01

